

(N. 725)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1977

Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato
del servizio di monetazione metallica

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale situazione della circolazione di moneta divisionaria, causa di non poche difficoltà nella attività commerciale quotidiana e motivo per l'immissione sul mercato di surrogati, impone la necessità che, entro brevissimo termine, venga incrementata adeguatamente la produzione di monete metalliche.

L'odierna produzione della Zecca, pur salita a 2 milioni e 200 mila pezzi al giorno (dal milione e 800 mila del 1976), è ben lontana dal soddisfare le esigenze della circolazione; nè il suo ritmo di aumento, nell'attuale stato della struttura dello stabilimento, può consentire di raggiungere, entro congruo termine, livelli di produzione elevati.

Occorre, pertanto, che, almeno per il momento, si crei una ulteriore fonte di produ-

zione che, entro breve termine, senza interferire nella produzione della Zecca, possa sensibilmente migliorare la situazione e che, ad un tempo, possa garantire qualità di produzione, sicurezza di esecuzione, controlli preventivi, concomitanti e susseguenti e, infine, vigilanza su tutta l'organizzazione tecnica produttiva.

Si è considerato, al riguardo, che l'Istituto poligrafico dello Stato — che ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559, è chiamato ad effettuare la stampa, fra l'altro, di tutti i valori occorrenti allo Stato e che attualmente effettua la stampa della moneta divisionaria cartacea di lire 500 — possa costituire la nuova fonte di produzione di moneta metallica di Stato, con tutte le garanzie sopra accennate.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La flessibilità della sua organizzazione e l'alta esperienza dei suoi tecnici e delle sue maestranze — di cui si è avuto, per ultimo, dimostrazione con la tempestiva produzione delle targhe automobilistiche — consente di affermare che nell'arco di pochi mesi l'Istituto poligrafico possa essere in grado di iniziare la specifica lavorazione di moneta metallica.

La garanzia di sicurezza della sua produzione risiede nella presenza, nell'ambito delle officine, dei reparti e dei depositi ove avvengono lavorazioni di valori, del Servizio di vigilanza e controllo del Provveditorato generale dello Stato, prescritto dall'articolo 4 della citata legge 13 luglio 1966, n. 559, per la lavorazione delle carte-valori.

Tale servizio verrebbe semplicemente esteso alla produzione delle monete metalliche, la quale, al pari di quella concernente tutte le carte-valori, troverebbe sede nel così detto recinto valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, vigilato agli ingressi da un servizio armato della Guardia di finanza.

La Direzione generale del Tesoro inoltre, presente con un proprio servizio di vigilanza nell'Istituto poligrafico dello Stato in relazione alla produzione delle lire 500 di car-

ta, estenderebbe il proprio servizio alla produzione di moneta metallica.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale si prevede:

all'articolo 1, l'affidamento, sino al riordinamento della produzione di monete metalliche ed alla ristrutturazione della Zecca e fermi i compiti della stessa, all'Istituto poligrafico dello Stato della produzione per conto dello Stato di monete metalliche nazionali, alle quali dovrebbe essere apposto un particolare contrassegno, indicativo della provenienza e le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, in luogo della « R » riservata alla produzione della Zecca;

all'articolo 2, l'emanazione di istruzioni con le quali, sulla base delle disposizioni generali vigenti in materia, si preveda la vigilanza ed il controllo del Provveditorato generale dello Stato e della Direzione generale del Tesoro sulla fabbricazione e sulla circolazione delle monete, nonché le modalità e i termini delle consegne alla Zecca;

all'articolo 3 la determinazione del fabbisogno per la produzione in lire 2.500 milioni e l'indicazione dei mezzi di copertura finanziari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fino al riordinamento della produzione di monete metalliche ed alla ristrutturazione della Zecca è affidata all'Istituto poligrafico dello Stato la produzione per conto dello Stato, in aggiunta alla produzione della Zecca, di monete metalliche nazionali, con le caratteristiche e nei limiti di contingente previsti dalla vigente normativa.

Alle monete prodotte dall'Istituto poligrafico dello Stato viene apposto il contrassegno stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in luogo del contrassegno « R » previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1952, n. 35.

Art. 2.

Le istruzioni relative al servizio di produzione di monete metalliche svolto dall'Istituto poligrafico dello Stato sono emanate con decreto del Ministro del tesoro, che deve conformarsi alle disposizioni generali vigenti in materia e in particolare prevedere la vigilanza e il controllo del Provveditorato generale dello Stato e della Direzione generale del Tesoro sulla fabbricazione delle monete e sulla circolazione monetaria, nonché le modalità e i termini di consegna alla Zecca delle monete prodotte.

Art. 3.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.